

Edizione di mercoledì 17 Marzo 2021

CASI OPERATIVI

Sospensione dell'ammortamento: a quali beni può essere applicata?

di EVOLUTION

ENTI NON COMMERCIALI

Il diritto di voto dei minorenni negli enti associativi

di Guido Martinelli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bonus energetici: illegittime le interpretazioni restrittive dell'Agenzia

di Fabio Garrini

PENALE TRIBUTARIO

Occultamento di documenti contabili anche in caso di successiva consegna

di Angelo Ginex

ADEMPIMENTI

Cessione di beni anti Covid-19: ultime novità dalle dogane

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CASI OPERATIVI

Sospensione dell'ammortamento: a quali beni può essere applicata?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La sospensione degli ammortamenti prevista dall'articolo 60 del Decreto Agosto si applica anche ai beni immateriali non giuridicamente tutelati (ad esempio avviamento, costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo)?

L'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 prevede la possibilità per i soggetti *Oic adopter* di sospendere l'imputazione delle quote di ammortamento in relazione all'esercizio 2020 (per i soggetti solari).

Tale previsione rappresenta una deroga all'articolo 2426, comma 1, n. 2), cod. civ., secondo cui *"il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa"*.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Il diritto di voto dei minorenni negli enti associativi

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'approssimarsi della scadenza del **31 marzo** per l'approvazione delle modifiche statutarie con **i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie** per **associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato**, impone di tornare sul tema del **diritto di voto dei minorenni nelle assemblee associative** (sul punto si veda anche il precedente contributo "[Le assemblee delle associazioni: novità in vista?](#)")

La Suprema Corte di **Cassazione**, con propria [sentenza n. 23228 del 04.10.2017](#) ha affermato, sia pure in maniera solo incidentale, che i **diritti partecipativi degli associati** non possono essere limitati anche: "*se si trattasse di persone minori posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori, ovvero dal responsabile genitoriale*".

Tale principio è stato poi ripreso dal [Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con propria nota n. 1309 del 06.02.2019](#) laddove, dopo aver motivato i casi in cui sarebbe **illegittimo uno statuto che inibisse l'accesso ai minorenni** (ritenendolo, d'altro canto, invece coerente come limite per quelle attività, come ad esempio per quelle associazioni che operano nel settore della Protezione civile o nelle altre attività di interesse generale incoerenti con la partecipazione di minorenni) ribadisce, alla luce dell'insegnamento della sentenza sopra citata che sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni **dal diritto di voto** in quanto: "*il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi*".

Di conseguenza la **Regione Emilia Romagna**, ad esempio, ha iniziato a **non accettare l'iscrizione nei registri regionali** delle **associazioni di promozione sociale** ad enti che statutariamente non consentono il diritto di voto ai minorenni.

Si ritiene, anche se questo non viene dettagliato nella giurisprudenza e nei documenti di prassi indicati che **in esame appare essere solo l'elettorato attivo e non anche quello passivo, non compatibile con l'assenza della capacità di agire**.

A diversa conclusione non si giungerebbe neanche ricordando il [comma 8](#) dell'**articolo 148** **Tuir** laddove, tra i requisiti che gli enti associativi dovranno indicare in **statuto** per ottenere il diritto alle agevolazioni di cui al **comma 3** della stessa norma è previsto quanto segue: *“prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione”*.

Infatti, questo appare un **requisito minimo** per poter applicare la norma agevolativa senza dare prova che sia **impossibile prevedere un diritto di voto**, tramite l'esercente la **responsabilità genitoriale**, anche per il **minorenne**.

Il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore associato **non è titolare di usufrutto legale** sulla quota associativa o comunque sui diritti associativi che appartengono al minore.

Ne discende che, **in seno all'associazione, il genitore adempie ad una funzione sostitutiva del minore agendo quale rappresentante del figlio e non in nome proprio, compiendo atti negoziali validi ed efficaci nei confronti del minore.**

Il minore “conclude” il contratto associativo a mezzo del genitore; si tratta di attività di ordinaria amministrazione che può essere svolta **disgiuntamente** dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il minore acquista lo status di associato (pertanto del loro numero se ne dovrà tenere conto nella determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi della assemblea) che gli attribuisce i diritti collegati; fra questi il **diritto di partecipare all'assemblea**, il **diritto di voto** oltre al diritto di fruire delle attività e delle iniziative sportive.

Nulla quaestio sulla titolarità del diritto; la questione è sull'esercizio del diritto di voto, posto che il diritto di partecipazione all'assemblea non è avversato da sensibili argomenti.

Il minore, in quanto **incapace legale**, è rappresentato dal **genitore** che agisce in suo luogo intervenendo in assemblea e manifestando scelte sugli argomenti scrutinati.

È questa la soluzione più semplice, più “classica”.

Il **diritto di voto** è tradizionalmente un **diritto funzionale** in quanto diretto a soddisfare non solo interessi propri di chi lo esercita ma interessi che investono la vita della comunità organizzata.

Configura un diritto di libertà la facoltà per il minore di **partecipare ed intervenire in assemblea, pronunciarsi sulla vita associativa** e in specie su quanto relativo al godimento di alcuni diritti afferenti alla qualità rivestita ed in specie alla utilizzabilità dei servizi, alle modalità, all'organizzazione ed ai tempi rapportati alle caratteristiche dell'utenza, e tenuto conto delle istanze avanzate in seno all'assemblea.

Abbiamo detto che l'adeguamento della capacità di agire al diciottesimo anno di età valorizza **regole di comune esperienza**; non sussiste automatismo che raccordi l'**incapacità legale** con l'**incapacità naturale**. Viene pertanto ritenuto **compatibile**, per determinate materie che non coinvolgono responsabilità economiche, anche il **voto diretto dei sedicenni**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bonus energetici: illegittime le interpretazioni restrittive dell'Agenzia

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La detrazione per gli **interventi di efficientamento energetico** compete non solo ai "privati" ma anche alle **imprese**; tale bonus spetta tanto per i **fabbricati strumentali** impiegati direttamente dal contribuente, ma altresì per quelli patrimoniali destinati alla **locazione** così come per quelli oggetto dell'attività dell'impresa (fabbricati merce). Questa è la posizione imposta dalla **giurisprudenza**, alla quale ha dovuto uniformarsi l'Agenzia.

La corretta linea interpretativa deve portare a **rigettare ogni posizione restrittiva** dell'agevolazione non fondata sul tenore letterale della norma.

L'ecobonus per le imprese

Le detrazioni per l'efficientamento energetico degli edifici, di cui all'[articolo 1, commi da 344 a 349, L. 296/2006](#), possono essere fruite da **tutti i contribuenti** residenti e non residenti, **anche se titolari di reddito d'impresa**, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

Come chiarito dalla [circolare 36/E/2007](#), i contribuenti che conseguono **reddito d'impresa** sono ammessi al beneficio (ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lett. b, D.M. 19.02.07](#)) **indipendentemente dalla forma giuridica**: persone fisiche, società di persone, società di capitali, così come gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici e le associazioni tra professionisti. La differenza principale tra imprese e soggetti diversi dalle imprese risiede nel **momento di rilevanza** del bonus: i secondi computano la detrazione sulla base del principio di cassa, mentre le prime si basano sulla competenza del costo sostenuto.

Il principale dibattito riguardante l'applicazione dell'agevolazione alle imprese riguarda il **perimetro oggettivo** del bonus; posto che esso compete certamente per i fabbricati impiegati strumentalmente nell'attività, l'Agenzia si era dimostrata **contraria alla possibilità di beneficiarne per gli altri immobili**, nella convinzione che lo *“scopo perseguito dalla legge ... è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”*. Almeno questo ritenevano gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

In particolare, nella [risoluzione 303/E/2008](#) si affermò che i titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai **fabbricati strumentali** che vengono utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale, **escludendola** per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili **merce**, costituenti *“l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali”*.

Posizione analoga venne espressa nella successiva [risoluzione 340/E/2008](#), nella quale l'Agenzia decise di **escludere** il beneficio ad una società esercente attività di pura **locazione**, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, poiché costituenti **l'oggetto dell'attività esercitata** e non cespiti strumentali.

Tale posizione restrittiva è stata da tempo **rigettata dalla giurisprudenza** di merito che già da subito si è posta in contrasto con la prassi ministeriale; posizione avallata dalla **giurisprudenza di legittimità**, nell'ambito della quale si è affermato che la *ratio* dell'istituto consiste nell'intento d'incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della **tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico**, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle **norme di riferimento**, le quali **non pongono alcuna limitazione**, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle “persone fisiche”, “non titolari di reddito d'impresa” ed ai titolari di “reddito d'impresa”, incluse ovviamente le società).

Sul punto consta anche la recentissima [sentenza n. 7208 del 15.03.2021](#), con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia avverso una sentenza della **CTR Toscana** che aveva visto **vittorioso il contribuente**, una **società** che aveva fruito dell'**ecobonus ex articolo 1, comma 344, L. 296/2006** in relazione ad immobili diversi da quelli strumentali.

Nella sentenza richiamata si legge infatti che, alla luce della fondamento dell'agevolazione, ossia quello di migliorare il tratto energetico del patrimonio immobiliare nazionale, la detrazione è da ritenere **concedibile anche agli immobili locati a terzi ed anche a quelli concessi a terzi a titolo di leasing**, anche se, in tal caso, la detrazione compete all'utilizzatore e non alla società concedente.

Queste posizioni, come detto, hanno indotto solo lo scorso anno **l'Agenzia a ripensare alla propria posizione**; nella [risoluzione 34/E/2020](#) l'Amministrazione Finanziaria ha rivisto i propri precedenti ammettendo al beneficio anche i fabbricati merce e quelli destinati alla locazione.

Alla luce di tale evoluzione diventa **incomprensibile come l'Agenzia continui a proporre interpretazioni restrittive delle agevolazioni per l'efficientamento energetico.**

Si pensi, in particolare, al fatto che l'Amministrazione finanziaria continui a negare ([circolare 24/E/2020](#) e [circolare 30/E/2020](#)) l'applicazione del Superbonus ([articolo 119 D.L. 34/2020](#)) alle spese sostenute in relazione alle **parti comuni dei complessi condominiali** che **non abbiamo una prevalente destinazione abitativa**, arroccandosi in una **posizione restrittiva senza fondamento**: se lo scopo è il miglioramento energetico del patrimonio immobiliare, non ha alcun senso distinguere il complesso condominiale a seconda della destinazione dei fabbricati in esso ricompresi, posto che la norma non effettua alcuna distinzione in tal senso.

Sul punto si deve peraltro registrare anche la **recente critica posizione del Notariato** a censura della interpretazione dell'Agenzia (**studio 27-2021/T pubblicato il 16.03.2021**).

PENALE TRIBUTARIO

Occultamento di documenti contabili anche in caso di successiva consegna

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI GENERALI DI IMPUGNAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **reati tributari**, ai fini della consumazione del **reato di occultamento di documenti contabili**, è sufficiente anche la **temporanea indisponibilità** delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per cui tale reato si configura anche in caso di **successiva consegna** della documentazione precedentemente **non esibita senza giustificato motivo**.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 10106, depositata ieri 16 marzo**, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con **sentenza 28.03.2018, n. 46049**.

La fattispecie in esame prende le mosse da un'**ispezione fiscale** condotta dalla Guardia di Finanza, alla quale **non veniva fornita, per indisponibilità, la documentazione contabile** da parte dell'amministratore unico della società verificata, **poi consegnata all'Agenzia delle entrate** per la definizione dell'accertamento tributario.

Imputato del reato di **occultamento di documenti contabili** ex [articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#), l'amministratore unico veniva **condannato** con rito abbreviato dal Tribunale di Taranto alla pena di un anno di reclusione perché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **occultava tutti i documenti contabili**, in modo da non consentire la ricostruzione degli affari o del loro volume.

L'**appello** proposto dal reo veniva **rigettato** e quindi la decisione di primo grado confermata anche dalla Corte di appello di Lecce. Seguiva il **ricorso per Cassazione**, con cui l'amministratore contestava la «*mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e sul mancato accertamento del ravvedimento operoso*».

In particolare, il ricorrente sosteneva come il verbale dell'Agenzia delle entrate confermasse

l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#), per il quale era stato condannato. A tal fine, evidenziava che la documentazione contabile non era stata fornita alla Guardia di Finanza perché, **alla data dell'ispezione da questa condotta, i documenti non erano nella sua disponibilità.**

Dunque, eccepiva che tale **dato** era stato ritenuto dal giudice di appello **irrilevante** per la configurabilità del reato con **motivazione apodittica** e che, invece, occorreva tener conto del fatto che la **documentazione contabile, una volta recuperata, era stata consegnata** all'Agenzia delle entrate, prima della definizione dell'accertamento tributario.

Infine, rilevava che il procedimento fiscale veniva definito con accertamento con adesione e **i redditi erano ricostruiti esattamente in base alla documentazione consegnata**, come espressamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate, con la conseguenza che **nessun evento pregiudizievole si sarebbe verificato**, essendo necessari, ai fini della configurabilità del reato in esame, il dolo specifico e l'impossibilità o difficoltà della ricostruzione dei redditi.

Ebbene, la Corte di Cassazione, nel ritenere **inammissibile il ricorso** proposto perché i relativi motivi sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello, ha fornito **importanti precisazioni circa l'elemento oggettivo del reato** di occultamento di documenti contabili.

Come noto, l'[articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#) stabilisce che, «*salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*»

Dunque, **la norma non chiarisce se la “temporanea” indisponibilità possa ugualmente configurare detto reato**, laddove la documentazione tributaria venga consegnata in un secondo momento, così consentendo la ricostruzione dei redditi o del volume di affari del soggetto verificato.

La Suprema Corte ha osservato che la decisione della Corte di appello contiene **adeguata motivazione**, senza contraddizioni e manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, avendo rilevato la sussistenza del dolo e dell'elemento oggettivo del reato, poiché, **al momento della verifica da parte della Guardia di Finanza, egli ometteva l'esibizione delle scritture contabili obbligatorie, non fornendo alcun elemento giustificativo**, a nulla rilevando quindi la successiva consegna all'Agenzia delle entrate.

A corroboramento di ciò, i giudici di vertice hanno richiamato un precedente pronunciamento (cfr., **Cass. sent. 28.03.2018, n. 46049**), secondo cui: «*il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 D.Lgs. 74/2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o*

definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente».

In sintesi, secondo la Corte, il reato di pericolo si configura al rifiuto di esibire la documentazione contabile richiesta per la ricostruzione dei redditi e l'occultamento risulta un reato permanente.

Quindi, è stato concluso che è sufficiente anche la “temporanea” indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato e che la successiva consegna all’Agenzia delle entrate ha fatto solo cessare la permanenza del reato.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il **ricorso** è stato dichiarato **inammissibile**, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delle ammende.

ADEMPIMENTI

Cessione di beni anti Covid-19: ultime novità dalle dogane

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare n. 9/D/2021 del 3 marzo 2021](#) l'Agenzia delle dogane torna ad occuparsi del trattamento Iva delle importazioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza Covid-19.

Come noto, l'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio) ha introdotto una **disciplina Iva agevolata** per l'acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, con l'aggiunta alla [Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972](#) del **numero 1-ter.1**, il comma 1 del suddetto articolo 124 ha previsto che, a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, la cessione dei seguenti prodotti sia soggetta all'aliquota Iva agevolata del 5%: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; **mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3**; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali **guanti** in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; **detergenti disinfettanti per mani**; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; **tamponi per analisi cliniche**; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Gli stessi beni, per le cessioni **effettuate entro il 31 dicembre 2020**, venivano fatturati come **esenti Iva** ([articolo 124, comma 2, D.L. 34/2020](#)).

In seguito, l'**articolo 1, commi 452 e 453, L. 178/2020** (Legge di bilancio 2021) ha previsto,

fino al 31 dicembre 2022, le seguenti ipotesi di esenzione Iva:

- cessioni di **strumentazione per diagnostica per Covid-19** che presenta i requisiti di cui alla **Direttiva 98/79/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al **Regolamento Ue 2017/745** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile, **nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse**;
- **cessioni dei vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea** o dagli Stati membri e **le prestazioni di servizi strettamente connesse** a tali vaccini (in deroga al numero 114 della [Tabella A](#), parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).

Le disposizioni di cui al citato **articolo 1, commi 452 e 453**, costituiscono norma di recepimento della **Direttiva Ue 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020**, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE prevedendo **misure transitorie in ambito Iva**, applicabili ai vaccini contro il Covid-19 ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19.

La citata Direttiva consente agli Stati membri di stabilire, **fino al 31 dicembre 2022**, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto **con diritto a detrazione** per le forniture dei beni sopra descritti.

Con specifico riguardo alla **“strumentazione per diagnostica per Covid-19”**, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell'esenzione Iva **“solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento Ue 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile”**.

Per quanto riguarda la **corretta individuazione di tali beni** il Regolamento di esecuzione Ue 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020 ha introdotto, **a decorrere dal 1° gennaio 2021, nuovi codici NC/TARIC che identificano i vaccini Covid-19, i reattivi per diagnostica Covid-19 e le maschere protettive**.

Considerato che, in base all'[articolo 68, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), **le disposizioni sopra commentate trovano applicazione anche per le importazioni di beni**, per una corretta attuazione delle medesime in ambito doganale, la circolare **9/D/2021** fornisce il **seguente** riepilogo:

- **sono soggette all'aliquota Iva del 5% le importazioni dei beni elencati nell'[Allegato 1](#) della circolare 9/D, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.** Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 **“Riduzione aliquota Iva per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”**;
- **sono esenti Iva le importazioni dei beni elencati nell'[Allegato 2](#)** ai quali è stato

associato, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, il Cadd Q103 “*Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178*”.